SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE RELATIVE AI DANNI DI GUERRA, ALLE REQUISIZIONI ED AI DANNI ALLEATI, AI DEBITI CONTRATTI DALLE FORMAZIONI PARTIGIANE E SOPPRESSIONE DEL COMMISSARIATO PER LA SISTEMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRATTI DI GUERRA

Art. 16

Copertura dell'onere relativo al personale temporaneo

All'onere derivante dai precedenti articoli 14 e 15, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1981, in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1982 al 1984, ed in lire 700 milioni per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento minimo di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 10 novembre 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra
Estremi	Legge 22 ottobre 1981, n. 593
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/snellimento-delle-procedure-di-liquidazione-relative-ai-danni-di/art-16-copertura-dell-onere-relativo-al-personale-temporaneo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it